

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 66-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DIONISI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**SALVATORE FRASCA**

per il reato di cui agli articoli 61, n. 9 e 341, prima ed ultima parte, del codice penale  
(oltraggio a un pubblico ufficiale)

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

*il 17 dicembre 1992*

---

**Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 2 novembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, e 341, prima ed ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

In data 17 dicembre 1992, il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 21 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 e 25 febbraio 1993.

Il senatore Frasca è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 24 febbraio 1993, nel corso della quale ha altresì presentato documentazione.

Il fatto all'origine del procedimento consiste nell'aver il senatore Frasca, abusando dei suoi poteri di presidente del Consiglio comunale di Cassano Jonio, alla presenza di più persone, offeso, nel corso della seduta del Consiglio comunale del 23 gennaio 1990, l'onore e il prestigio del signor Roberto Falvo, consigliere comunale nell'esercizio delle sue funzioni, proferendo nei suoi confronti espressioni ritenute oltraggiose.

Lo stato del procedimento attualmente è nella fase del secondo grado: infatti, il pubblico ministero e lo stesso senatore

Frasca hanno proposto appello contro la sentenza del pretore di Castrovillari del 12 marzo 1992, che ha assolto l'imputato «per inapplicabilità dell'articolo 341 del codice penale, avendo la parte lesa dato causa al fatto».

La Giunta ha deliberato all'unanimità di concedere l'autorizzazione a procedere, innanzitutto, sulla base della constatazione che il procedimento è attualmente in secondo grado a seguito di appello proposto anche dal senatore interessato, anche se giova ribadire che la proposizione dell'appello non sarebbe di per sé elemento tale da produrre automaticamente una decisione di concessione dell'autorizzazione a procedere.

Inoltre, si ricorderà la più recente tendenza della giurisprudenza parlamentare del Senato, nel senso della concessione dell'autorizzazione per quanto concerne i reati contro l'onore, in particolare relativamente alla diffamazione ed all'ingiuria (v. le sedute del Senato del 30 luglio 1992, 21 ottobre 1992 e del 14 gennaio 1993).

Infine, nella fattispecie non emerge che nel comportamento del senatore Frasca sia adombrabile una possibile proiezione esterna della sua attività di parlamentare, anche perchè posto in essere prima della elezione a senatore.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

DIONISI, *relatore*